

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1272 DEL 08/07/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI.

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SIG.RA CELEENA JOSEPH XXX - DEFINIZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

PROPONENTE: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
PROPOSTA N. 1438/22 DEL 30/06/2022

Il Direttore f.f. dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" riferisce che:

- con nota prot. n. 45310 del 18/05/2022 la sig.ra Celeena Joseph XXX, dipendente a tempo indeterminato in qualità di collaboratore professionale sanitario (infermiere - categoria "D") in servizio presso l'Unità operativa complessa "Ostetricia e ginecologia" del Presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal 01/07/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 30/06/2022), nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente previsto;
- risulta che la dipendente è stata assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 15/12/2020 e che alla data di presentazione delle dimissioni ha pertanto maturato una complessiva anzianità di servizio a tempo indeterminato inferiore ai cinque anni;
- l'articolo 72 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21 maggio 2018 prevede per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore a cinque anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno un mese; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- la dipendente deve pertanto contrattualmente un termine di preavviso lavorato decorrente dal 01/06/2022, con scadenza il giorno 30/06/2022 (compreso);
- con la dichiarazione di dimissioni, la dipendente ha precisato che la data di cessazione del rapporto di lavoro è stata determinata da una propria scelta irrevocabile dichiarandosi pertanto consapevole che la cessazione del rapporto di lavoro alla data indicata non dà modo di programmare compiutamente tutte le ferie maturate e non ancora fruito.

Richiama:

- il comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 Comparto Sanità, il quale stabilisce i termini di preavviso, che risultano pari a un mese, essendo l'anzianità di servizio del dipendente inferiore a cinque anni;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)";
- la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 21.5.2018, la quale precisa che *"le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell' 8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente"*.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità, di dirigente responsabile del procedimento propone di prendere atto della

dichiarazione di dimissioni della dipendente sig.ra Celeena Josph XXX a decorrere dal 01/07/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 30/06/2022), rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 72 C.C.N.L. 21/05/2018 – comparto sanità.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte della sig.ra Celeena Joseph XXX, collaboratore professionale sanitario (infermiere - categoria "D") a tempo indeterminato a decorrere dal 01/07/2022, rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 – comparto sanità;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27.1.2010.